CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

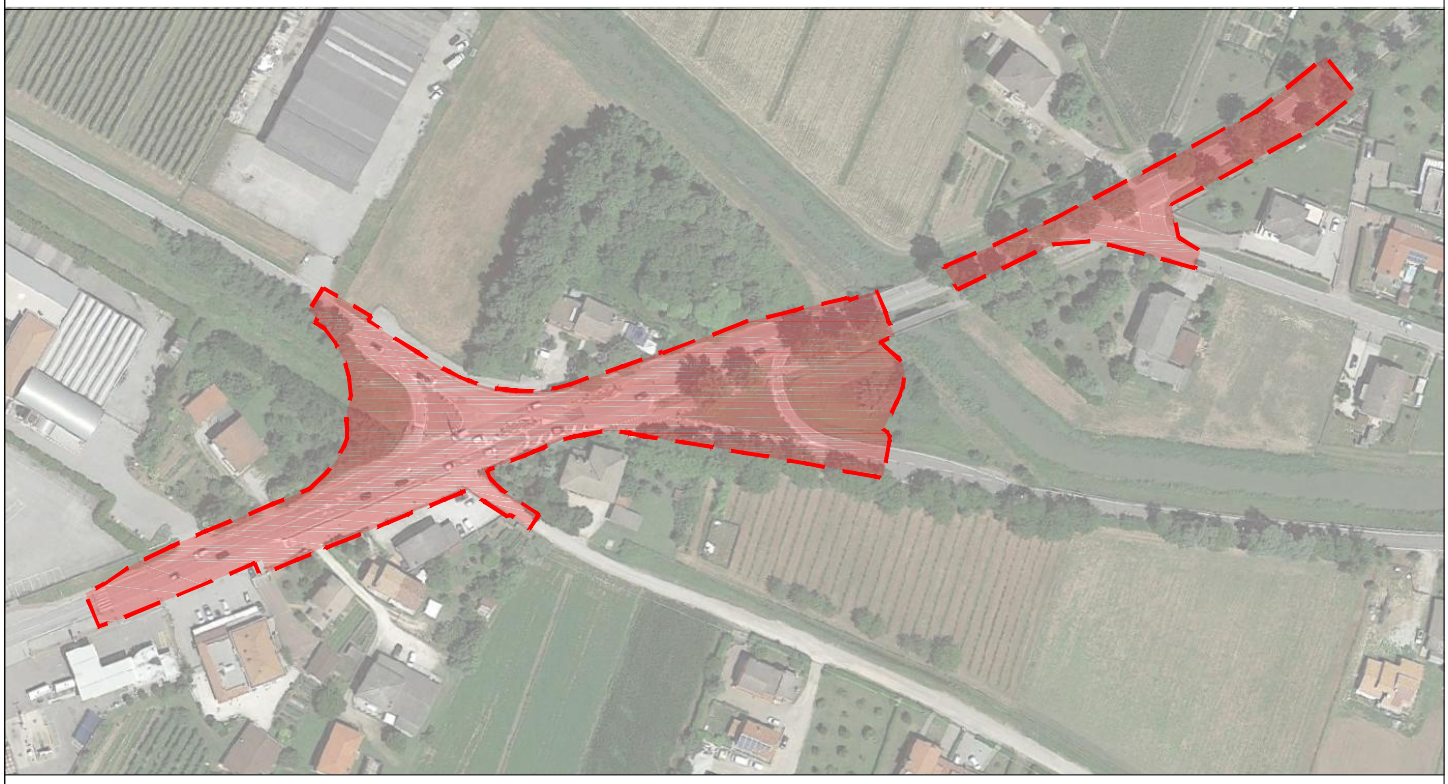

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Torricella

SUPPORTO AL RUP
Ing. Francesca Nordio

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO
COMUNE DI JESOLO (VE)

STRADA METROPOLITANA
S.P. 42 - JESOLANA

PROGETTAZIONE

SIMMOS s.r.l.
PIANI & PROGETTI
30173 Venezia-Mestre Via Martiri della Libertà 242/B
Tel.: 041-5352593 Fax: 041-2667322
Email: info@simmos.it Web: http://www.simmos.it
Email PEC: simmosrl@pec.it

firmato digitalmente

Ing. Antonio Colella
Ing. Gianluca Notarrigo
Ing. Alberto Colella

ELABORATO:

R

REV.	DESCRIZIONE	DATA
rev. 0	PRIMA EMISSIONE	15/11/2024

TITOLO ELABORATO:
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

NOME FILE: s2005c6ia-0.pdf

SCALA: -

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello Unico Informatico, per l'importo di €120,00.

Prot. numero: __/_____

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET" NEL COMUNE DI JESOLO (VE) - CUP: ……. – CIG: ……..

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila…….., il giorno …… del mese di …….., presso gli uffici della Città Metropolitana di Venezia, in Venezia(VE), Centro Servizi I Via Forte Marghera n.191,

da una parte:

il dott. ……, nato a ……. ( ) il …….. e domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detto Ente, codice fiscale: ……, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" …… - che nel contesto dell'Atto verrà chiamato, per brevità, anche "Committente."; il dott. …….., competente nella sua qualità di ……. a stipulare i contratti per conto della "Committente", interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione numero …….. del ……;

dall'altra parte:

il sig. ……, nato a …… (…), il ……, il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei

necessari poteri, della impresa/società ……, con sede legale in …….. (…, ……, cap. ……, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di ……. n. ……, capitale sociale euro ……/00 (€ ……..) interamente versato, data di iscrizione …….. …., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ……. La suddetta impresa/società …….., nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET" NEL COMUNE DI JESOLO (VE) - CUP: …….. è stata definitivamente aggiudicata all'"Appaltatore", con determinazione del direttore amministrativo numero …….. del ……, esecutiva ai sensi di legge;
- la suddetta determinazione, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'"Appaltatore", come previsto dall'art. 50, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- la spesa per l'esecuzione del presente contratto è finanziata con fondi ……;
- sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con le modalità indicate nel codice medesimo;

- l'"Appaltatore" e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …….., in data …….documento numero ……, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;
- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la…….. recederà dal contratto;
- l'"Appaltatore" risulta iscritto dal …….. (data iscrizione) al …… (data scadenza iscrizione) nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di ……;
- l'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città Metropolitana di Venezia è consultabile alla pagina:

  …… e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:

  ……

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. Il "Committente", come sopra rappresentato, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori, dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET" NEL COMUNE DI JESOLO (VE) - CUP: ……. - come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione del …….. n. … del …….., esecutiva, e agli atti di gara della …….:
   - capitolato speciale d'appalto aggiornato con determinazione del …….. n…… del ……;
   - elenco dei prezzi unitari e computo metrico estimativo;

- offerta dell'Appaltatore;
- piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);
- cronoprogramma;
- planimetrie;
- ecc.**;**

b. dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall'"Appaltatore" al "Committente" come allegato alla nota del …….., acquisita al protocollo generale del "Committente" in data …….. al numero.

2. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti del "Committente".

3. L'"Appaltatore", ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all'art.1, commi 53 e 54, della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite presso la Prefettura ai sensi dell'art.1 comma 52 e ss della medesima legge, salvo che l'"Appaltatore" comprovi che:

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita alcuna *white list*;
- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell'ambito della tipologia richiesta;
- l'indisponibilità delle ditte presenti nella *white list* alle forniture, lavori o servizi richiesti dall'"Appaltatore" nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell'appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso

soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti l'"Appaltatore" non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti. L'inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all'emissione del certificato di collaudo e, una volta accertato dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell'"Appaltatore", sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

4. Il "Committente" e l'"Appaltatore" si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. Il "Committente" pagherà all'"Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di ……../.. euro (€ ……,…) corrispondente al ribasso del ……. per cento (….,…%) sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, cui vanno aggiunti settantademilaseicentocinquantanove,36 euro (€ 72.659,36 €) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, per un totale complessivo di ……../… euro (€ ……,…), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. Il “Committente” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato a CORPO e a MISURA.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art.120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, alle condizioni previste dal Capitolato speciale e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4. Qualora il “Committente”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

6. L’elenco dei prezzi unitari espresso dall’appaltatore nella “Lista delle lavorazioni e delle forniture”, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs.

36/2023 e s.m.i.,.

7. Il “Committente” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

8. Il “Committente” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” avente sede legale nel Comune di Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3;

9. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo è il sig……, alla quale il “Committente” effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al “Committente”.

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al “Committente”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al “Committente” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 Allegato II.14 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

11. Il “Committente”, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione numero…… del ……;

12. Il “Committente” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente

contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11.

13. Il “Committente” informa l’“Appaltatore” che vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: ……..

ARTICOLO 5

(REVISIONE DEI PREZZI)

1. Come previsto dall’articolo 60, del D.Lgs. n. 36/2023, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

2. Trattandosi di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sono valutate dal “Committente” soltanto se, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ARTICOLO 6

(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1.L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare al “Committente”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- si impegna a trasmettere al “Committente” copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al “Committente” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.Il “Committente” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 7

(TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori non sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 485 (quattrocentottantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8

(PENALI PER I RITARDIE PREMIO DI ACCELERAZIONE)

1. Ai sensi dell'art.10 co.5 All. II.14 D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e art.126 D.Lgs 31/03/2023, n. 36, le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera dell'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il"Committente" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".

2. Qualora la predetta ultimazione finale, di cui all'art.7 del presente contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'"Appaltatore" non è riconosciuto alcun premio di anticipazione.

ARTICOLO 9

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'"Appaltatore" dell'anticipazione da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'"Appaltatore" avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso offerto, raggiunga un importo non inferiore al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e

dallo Stato di avanzamento lavori.

3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro quindici (15) giorni dalla data di maturazione dell'importo di cui al precedente comma.

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro un termine non superiore a sette (7) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall'art. 125, comma 2 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo esemplificativo acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione dei certificati di pagamento.

7. All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'"Appaltatore"; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo.

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 10

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'"Appaltatore", una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare al

"Committente" il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. Il Capitolato Speciale d'appalto, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo 7 del presente contratto.

ARTICOLO 11

(SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. Il "Committente" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 121 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 12

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la "Stazione Appaltante" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'"Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla "Stazione Appaltante" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'"Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'"Appaltatore" stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'"Appaltatore", né alcuna preclusione

in capo al “Committente”.

ARTICOLO 13

(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO)

1. Il “Committente” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.

ARTICOLO 14

(PROTOCOLLO DI LEGALITÀ)

1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “*Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 15

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Il “Committente” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 122 e n. 123del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e l’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il “Committente” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

3.La “Stazione Appaltante” ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) Ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato

all’”Appaltatore”, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 122 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il pagamento delle penali;

b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne, ai sensi dell’articolo 122, comma 3, e art. 10 dell’allegato II.14 del codice, la buona riuscita delle prestazioni;

c) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto b) l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'”Appaltatore” rispetto alle previsioni del contratto, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, il direttore dei lavori gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni; scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all’”Appaltatore”, fermo restando il pagamento delle penali;

4. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con il “Committente”, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.Il“Committente”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il“Committente” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile

e all'incameramento della cauzione definitiva. Il "Committente" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'"Appaltatore" ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città Metropolitana di Venezia, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell'"Appaltatore", poteri autoritativi o negoziali per conto del "Committente". Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal "Committente", l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ARTICOLO 16

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Il "Committente" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'"Appaltatore" accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 17

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. Il "Committente" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'"Appaltatore" ha costituito, ai sensi dell'articolo 117del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa

numero……, in data …….., stipulata con ……., Agenzia: ……, per ……/… euro (€ ……,…).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall'"Appaltatore" in data ……., registrata al protocollo del "Committente" il …….. al numero ……... Detta polizza è conservata agli atti del "Committente".

3. Il "Committente" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5. Il "Committente" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", il "Committente" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il "Committente" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il"Committente" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 18

(POLIZZA ASSICURATIVA)

1. Il "Committente" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero …….., in data ……., con ……., Agenzia: ……., per un massimale di ……/…

euro (€ ……,…) per danni ad impianti ed opere, di ……../… euro (€ ……,…) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di ……./00 euro (€ ……,…) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di unmiglione/00 euro (€ 1.000.000,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data …….., trasmessa dallo stesso "Appaltatore" e ricevuta al protocollo del "Committente" il …….. al n. ……... Detta polizza è conservata agli atti del "Committente".

ARTICOLO19

(SUBAPPALTO)

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni di legge in materia dell'art. 56 del C.S.A., tenuto conto che:

- il subappalto è ammesso e normato dal Capitolato Speciale d'Appalto Amministrativo a cui si rinvia e dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e che le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili per il 49,99%;
- il subappalto a cascata non è ammesso, al fine di salvaguardare le esigenze volte a:
  a) rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
  b) garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

c) prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 119, comma 11, il "Committente" non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dal subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore e dai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto verranno effettuati dall'"Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere al "Committente", entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il "Committente" sospende il successivo pagamento a favore dell'"Appaltatore".

3. Per la fattispecie "quando il subappaltatore o i titolari di sub-contratti non costituenti subappalto sono una microimpresa o piccola impresa", se richiesto espressamente, in maniera congiunta, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, il pagamento del subappaltatore può essere effettuato da parte dell'appaltatore; in quest'ultimo caso, dovrà essere inserita nel contratto di subappalto apposita clausola ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, indicante la volontà ed accettazione di pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore, sottoscritto da entrambe le parti. Inoltre, nel caso di non pagamento diretto al subappaltatore da parte del "Committente", si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 20

(C.A.M.)

La Stazione Appaltante non richiede l'applicazione dei "Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi" del D.M. 23/06/2022 n. 256, pubblicato nella G.U.R.I. del 06/08/2022, n. 183.

ARTICOLO 21

(OBBLIGHI DELL'"APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

Il sig. …….. dichiara che l'"Appaltatore" applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore …….ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 22

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara:

- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15.

ARTICOLO 23

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

Il "Committente" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo ……., richiesto in data ……., con scadenza validità il ……;

ARTICOLO 24

(DOMICILIO DELL'"APPALTATORE")

A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di Venezia, all'indirizzo…….

ARTICOLO 25

(SPESE CONTRATTUALI)

L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ARTICOLO 26

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dall'impresa appaltatrice sono raccolti presso gli uffici del "Committente", per le finalità di gestione dell'appalto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto.

2. Il committente nomina l'impresa appaltatrice, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 27

(RINVIO)

Per quanto non contemplato dal presente contratto di appalto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici applicabili alla fattispecie, nonché al Codice Civile.

Per la Città Metropolitana di Venezia: ……..;

Per l'appaltatore: la legale rappresentante dell'impresa ……, sig. …….